



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004608-P-11/09/2013

F.1.a.a/2012/1443



126925220

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI DI FAMIGLIA

E, pc

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI PEDIATRI

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:

a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di

certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.

b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.

c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo





I nuovi certificati per lo sport: domande e risposte

Il 26 aprile 2013 il Ministero della Salute ha emanato un decreto che modifica sensibilmente la normativa sull'attività sportiva non agonistica e amatoriale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013.

Quali sono le norme che regolamentano l'attività sportiva?

E' principalmente il Decreto del Ministero della Sanità del 18/02/1982.

Quali sono le tipologie di attività sportiva?

Secondo la legge regionale citata, l'attività sportiva si suddivide in due categorie:

attività sportiva agonistica;

attività sportiva non agonistica.

Una terza categoria è l'attività cosiddetta "ludico-motoria" che però non è esattamente qualificabile come "attività sportiva", bensì come attività motoria igienico-ricreativa.

Cominciamo proprio dall'attività ludico-motoria. Cos'è, con maggiore esattezza?

Per attività ludico-motoria si intende quella svolta, singolarmente o in gruppo, per esclusivi fini igienici e ricreativi.

Si distingue dall'attività sportiva vera e propria per le seguenti caratteristiche:

- nell'attività ludico-motoria è assente ogni aspetto competitivo;
- il suo fine è esclusivamente igienico e ricreativo;
- non ha rilevanza il soggetto che ne cura l'organizzazione.

Si può fare qualche esempio?

Sono attività ludico-motorie, ad esempio:

- fare jogging al parco;
- fare ginnastica, fitness, danza o body building in palestra;
- fare nuoto in piscina;
- fare attività motorie nelle scuole materne ed elementari.

Per l'attività ludico-motoria è necessario il certificato medico?

No. Trattandosi di attività igienico-ricreativa e mancando ogni aspetto competitivo, non è una attività che può costituire un rischio per il soggetto che la pratica per cui non è necessaria una valutazione medica. Si tratta, piuttosto, di una attività consuetudinaria che dovrebbe entrare a far parte di un adeguato stile di vita.

In questo senso il medico di famiglia e il pediatra, all'interno delle abituali consultazioni con i propri assistiti, potrà indicare la tipologia più idonea di attività o suggerire le modalità di effettuazione della stessa, ma non è necessario che ciò venga "cristallizzato" in un certificato medico.

Le palestre e le piscine, quindi, non possono pretendere il certificato medico...

Esatto. A meno che la palestra sia affiliata al CONI o a qualche ente di promozione sportiva, perchè in quel caso all'interno della palestra si può praticare attività sportiva non agonistica, per cui in quel caso serve il certificato medico, come vedremo tra poco.

E se la palestra pretende lo stesso il certificato, anche se non è affiliata al CONI o ad altri Enti sportivi?

Premesso quanto sopra, se il cittadino chiede al proprio medico un certificato per attività ludico-motoria, il medico dovrà far presente che si tratta di una certificazione non necessaria, ma dopo aver ricordato questo, può rilasciare un certificato dove attesta che il soggetto gode di buona salute e che non ha patologie in atto.

Si tratta di un certificato che può essere rilasciato da qualunque medico?

Sì. Proprio perchè è un certificato non necessario, la legge non prevede che debba essere rilasciato da una qualche categoria di medici. Pertanto ogni medico iscritto all'Ordine è abilitato a rilasciarlo. Ovviamente dopo la consueta ed accurata visita medica.

E' necessario, prima di rilasciare il certificato per attività ludico-motoria, sottoporre il paziente a qualche esame specifico?

Considerato che si tratta di un certificato che attesta la buona salute, di norma non è necessario alcun esame specifico.

Cosa si deve scrivere sul certificato?

Considerato che per l'attività ludico-motoria si deve soltanto attestare la buona salute, una dizione corretta è la seguente:

"Si certifica che il Sig. (nome e cognome) gode attualmente di buona salute e non presenta sintomi di patologie in atto".

Questo certificato per quanto tempo vale?

Non essendo un certificato necessario, vale semplicemente per il momento in cui viene rilasciato. Nessuna norma ne prevede una continuità di valore nel tempo (anche perché sarebbe illogico, visto che si certifica la buona salute allo stato attuale).

E' un certificato a pagamento?

Sì. Il cittadino potrebbe evitare ogni spesa semplicemente non richiedendo il certificato, visto che non è necessario. Ma se lo richiede, il medico ha diritto ad un compenso.

Quant'è il compenso per un certificato per attività ludico-motoria?

Non esistono più tariffe vincolanti. Per cui ogni medico propone al cliente l'importo che ritiene opportuno. Ovviamente a fronte del pagamento, deve essere rilasciata fattura.

Alcune palestre non chiedono alcun certificato medico ai clienti, ma fanno firmare un foglio che sembra una sorta di autocertificazione sullo stato di salute. E' corretto?

L'autocertificazione sullo stato di salute non esiste. Anzi è espressamente vietata dalla legge.

Piuttosto a volte le palestre fanno firmare, all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione con la quale il cliente dichiara di essere consapevole della natura e dell'impegno fisico che l'attività motoria richiede e dell'opportunità di consultare preventivamente il proprio medico di fiducia. In questo senso, la dichiarazione che le palestre fanno firmare è corretta. Ma non perché è una autocertificazione, ma perché è una manifestazione di consapevolezza da parte del cittadino.

Nella palestra può esserci un medico?

No. Il medico non può lavorare nelle palestre, né in altri luoghi non adibiti ad attività sanitarie.

Per frequentare le ore di educazione fisica nelle scuole è necessario un qualche tipo di certificato medico?

Assolutamente no. L'educazione fisica è una materia scolastica curricolare e, in quanto tale, la sua frequenza è obbligatoria per tutti gli studenti senza alcuna necessità di certificazione medica.

Semmai il certificato medico è necessario nell'ipotesi contraria, cioè per chiedere l'esonero dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica, quando lo stato di salute dello studente ne sconsiglia la partecipazione. In questi casi, il certificato per l'esonero di norma viene rilasciato dal medico di famiglia o dal pediatra.

Parliamo adesso dell'attività sportiva non agonistica. Cos'è di preciso?

Per attività sportiva non agonistica si intende quella organizzata:

- dal CONI, dalle società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva;
- dal Ministero dell'Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei Giochi della Gioventù;
- dalle Scuole per le attività sportive extra-curricolari (quindi diverse dall'educazione fisica) previste nei POF
- Piani di Offerta Formativa.

L'attività non agonistica si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello e per l'assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.

Per l'attività sportiva non agonistica è necessario il certificato medico?

Sì.

Quali medici possono rilasciare i certificati di idoneità all'attività non agonistica?

I medici specialisti in medicina dello sport, presso i centri di medicina dello sport pubblici o privati accreditati.

Inoltre anche i medici di famiglia e i pediatri possono rilasciare tali certificati, ma solo limitatamente ai propri assistiti.

Prima di rilasciare il certificato per attività non agonistica, è necessario sottoporre il paziente a qualche esame?

Di norma è necessaria e sufficiente una visita clinica generale del soggetto, preceduta da una buona anamnesi.

In caso di dubbio diagnostico il medico, prima di rilasciare il certificato, potrà richiedere accertamenti sanitari specifici. In presenza di fattori di rischio come, ad esempio, diabete, epilessia, asma bronchiale, cardiopatie, aritmie, il medico potrà richiedere una consulenza medico sportiva in relazione al tipo di attività sportiva che il paziente intende svolgere.

Quindi di norma è sufficiente la visita medica e l'esame obiettivo. Solo in presenza di fondati motivi, il medico può ritenere opportuno sottoporre il paziente ad accertamenti e consulenze specifiche.

Cosa si deve scrivere sul certificato per l'attività non agonistica?

Una dizione corretta è la seguente: "Si certifica che il Sig. (nome e cognome) è idoneo all'attività sportiva non agonistica per la disciplina"

L'indicazione della specifica disciplina sportiva per la quale si esprime giudizio di idoneità all'attività non agonistica può essere utile nel caso in cui il soggetto, a giudizio del medico, sia idoneo per una pratica sportiva, ma non per altre. E' infatti dovere del medico proteggere e tutelare la salute dell'assistito e di conseguenza, se lo ritiene necessario, limitare l'idoneità solo ad un certo tipo di pratiche sportive. Quindi è necessario che l'assistito informi il medico sul tipo di attività sportiva che intende praticare, in modo da consentire al medico di fare le valutazioni più opportune.

Ovviamente se il soggetto è sano e non ha alcun tipo di problematica psico-fisica, può evitarsi di indicare la specifica disciplina sportiva, in quanto in questi casi il soggetto è astrattamente idoneo a praticare ogni attività sportiva in maniera non agonistica.

Il certificato di idoneità all'attività non agonistica, quanto tempo vale?

Non ha un periodo di validità predefinito, anche se, per ovvi motivi, non può essere ritenuto attuale un certificato emesso più di un anno prima dello svolgimento dell'attività sportiva.

Se, per esempio, il certificato viene rilasciato per le attività sportive extra-curricolari delle Scuole, deve essere emesso non all'inizio dell'anno scolastico, ma in prossimità dell'inizio delle gare e vale finché si svolgono le gare stesse (che solitamente terminano prima della fine dell'anno scolastico).

Il senso di tutto questo è chiaro: il certificato è tanto più attendibile, quanto più è prossimo all'effettivo svolgimento dell'attività sportiva.

Il certificato per attività non agonistica è a pagamento?

I certificati per attività non agonistica richiesti dalle Scuole per attività parascolastiche e per la partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella regionale sono gratuiti se rilasciati dal

medico di famiglia o dal pediatra. Sono a pagamento se rilasciati dai centri di medicina dello sport delle ASL o privati accreditati.

I certificati per attività non agonistica richiesti dalle Federazioni Nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono sempre a pagamento, anche se rilasciati dal medico di famiglia o dal pediatra.

Nel caso in cui, prima di rilasciare il certificato, il medico abbia richiesto accertamenti specifici, il paziente sarà tenuto al pagamento del ticket per le singole prestazioni, se dovuto.

Parliamo infine dell'attività agonistica. Cos'è esattamente?

Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale.

Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello.

La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Cos'è il libretto sanitario sportivo?

È il libretto strettamente personale sul quale devono essere annotati i dati dell'atleta e gli estremi delle visite medico-sportive superate.

È un documento indispensabile per l'attività sportiva agonistica, che ogni atleta deve possedere e che deve essere esibito in occasione delle visite medico-sportive.

Chi rilascia il libretto sanitario sportivo?

I centri di medicina dello sport delle ASL o privati accreditati al momento della prima visita medico-sportiva.

Chi può rilasciare il certificato di idoneità all'attività agonistica?

Esclusivamente i medici specialisti in medicina dello sport presso i centri pubblici o privati accreditati.

Chi deve richiedere l'idoneità sportiva agonistica? L'atleta o la società sportiva cui appartiene?

La richiesta deve provenire dalla società sportiva e deve essere redatta secondo il modulo regionale.

L'atleta si deve presentare al centro di medicina dello sport con tale richiesta e con il suo libretto sanitario sportivo.

Perché non può essere l'atleta stesso a richiedere l'idoneità agonistica?

Perché la valutazione del tipo di attività svolta dall'atleta e la qualificazione di tale attività come agonistica o non agonistica, spetta alla società sportiva, sulla base delle determinazioni delle Federazioni sportive nazionali e del CONI.

La richiesta a titolo personale da parte del cittadino di idoneità all'attività agonistica è possibile solo per quelle attività che non rientrano sotto l'egida del CONI, come ad esempio quando un soggetto intende partecipare al concorso per allievi ufficiali e deve dimostrare di possedere l'idoneità agonistica.

Come si svolge la visita per attività agonistica?

Il medico specialista in medicina dello sport deve effettuare personalmente la visita medica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale necessari. In altre parole, il giudizio finale di idoneità non può essere disgiunto dalla effettuazione degli atti necessari alla formulazione del giudizio stesso.

In particolare deve essere effettuato l'IRI test, sotto il controllo dello specialista e monitoraggio elettrocardiografico. Per tutti gli atleti di età superiore ai 40 anni deve essere eseguito il test da sforzo massimale al cicloergometro o al nastro trasportatore con registrazione del tracciato ECG prima, durante e dopo lo sforzo.

La visita può essere integrata da accertamenti, di laboratorio o strumentali, laddove il medico sportivo li ritenga necessari a chiarire eventuali dubbi diagnostici.

Infine è dovere del medico sportivo informare l'atleta sui rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti.

C'è un limite di età per l'attività agonistica?

Come detto sopra, spetta alle Federazioni sportive nazionali e al CONI stabilire, per ciascuna disciplina sportiva, i limiti minimi ed eventualmente massimi di età per accedere all'attività agonistica.

Per esempio, per il tennis l'età minima per l'attività agonistica è 8 anni; per il calcio, l'atletica leggera e le arti marziali è 12 anni; per il ciclismo 13, per il pugilato 14.

Nel caso di atleti minorenni, serve il consenso dei genitori?

Certamente sì. Infatti al momento della visita deve essere presente almeno un genitore.

Cosa va scritto sul certificato per l'attività agonistica?

Una dizione corretta è la seguente: "Si certifica che il Sig. (nome e cognome) è idoneo all'attività sportiva agonistica per la disciplina"

L'indicazione della specifica disciplina sportiva per il quale viene formulato il giudizio di idoneità per attività agonistica è indispensabile. Pertanto se l'atleta pratica più attività sportive, tutte in maniera agonistica, avrà bisogno di distinti e separati certificati di idoneità, uno per ogni disciplina sportiva agonistica.

Quanto tempo vale il certificato per l'attività agonistica?

Di norma ha validità di un anno dalla sua emissione, salvo che per alcuni sport per il quale vale due anni (ad esempio per le bocce, il golf).

C'è altro da sapere?

L'attività motoria e sportiva deve essere valorizzata, in quanto strumento per promuovere corretti stili di vita e benessere igienico-sanitario. Il ruolo del medico, quindi, non deve essere solo quello di puro e semplice "certificatore", ma soprattutto di soggetto fiduciario che è in grado di consigliare, spiegare e suggerire le migliori scelte ai propri assistiti, soprattutto sensibilizzando gli sportivi, in particolar modo quelli più giovani, a rifuggire le tentazioni del doping.

In questo senso, l'opera del medico di famiglia e del pediatra è particolarmente utile e preziosa.